



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

I DIREZIONE

SERVIZI GENERALI E POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

Servizio Politiche Sociali, del Lavoro, dello Sport, Giovanili ed occupazionali

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

appalto del servizio di assistenza igienico-personale integrativo a supporto Scuole Superiori per studenti disabili gravi residenti nel territorio metropolitano – **gg. 163 anche non consecutivi**

CIG 8848828BDC

Gara telematica

scadenza bando 09 settembre 2021 ore 23.55

inizio gara seduta pubblica 17 settembre 2021 ore 10.30

[copia del presente Capitolato dovrà essere siglato in ogni pagina, per presa visione ed accettazione, dal Legale rappresentante della ditta partecipante ed essere allegato al plico dei documenti di partecipazione alla gara]

Art. 1
(Oggetto dell'appalto)

Il presente Capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'appaltatore individuato in relazione alla fornitura del servizio di assistenza igienico-personale degli alunni portatori di handicap grave, certificato ai sensi della L. n. 104/'92 art. 3 c. 3 che frequentano gli Istituti d'Istruzione Superiore ricadenti nel territorio metropolitano.

Il servizio sarà fornito anche ad alunni disabili frequentanti sedi scolastiche ricadenti fuori provincia nell'ambito del territorio regionale purchè risiedano in Comuni del territorio metropolitano di Messina .

Le relative prestazioni dovranno essere fornite a ciascun allievo disabile da assistere per tutti i giorni in cui lo stesso frequenta l'Istituto Scolastico, **di norma sei giorni la settimana**, non festivi, secondo le specifiche istruzioni dell'ente appaltante e potranno essere svolte **sia in orario antimeridiano, che in orario pomeridiano**; inoltre i servizi dovranno essere effettuati anche in occasione di altre attività didattiche organizzate dalla Scuola che si svolgono al di fuori delle strutture scolastiche (gite d'istruzione, stage, laboratori, cinema, teatro, convegni, etc...).

Prima dell'avvio dei servizi, l'appaltatore indica un recapito operativo nell'ambito del territorio in cui si svolgeranno le attività di servizio, presso il quale attiva un collegamento telefonico e/o internet in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

L'appaltatore indica un proprio referente che risponda dei rapporti contrattuali fra affidatario ed Ente appaltante e che rappresenti, anche nei confronti delle Scuole, la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene all'organizzazione del servizio.

L'appaltatore s'impegna inoltre:

- ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti: i risultati di detto controllo vengono inviati periodicamente alla Stazione Appaltante, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici;
- a provvedere alla rilevazione e compilazione dei dati e delle prestazioni richieste dall'ente appaltante anche su supporti elettronici;
- a sollecitare la partecipazione dei familiari degli utenti alla gestione dei servizi.

I soggetti concorrenti, inoltre, devono :

- avere una sede operativa stabilmente funzionante nel territorio della provincia di Messina, da dimostrare con idonea documentazione ovvero impegnarsi a costituirla entro giorni 15 dalla aggiudicazione;
- garantire la disponibilità ad avviare, anche prima della sottoscrizione del contratto, l'espletamento dei servizi entro cinque giorni dalla richiesta dell'Ente appaltante;
- impegnarsi con apposita dichiarazione a garantire, in caso di aggiudicazione, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti dal precedente aggiudicatario, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria.

Art. 2
(Norme regolatrici del servizio)

La fornitura del servizio di trasporto di cui trattasi deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal presente Capitolato speciale d'oneri;
- b) dal Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii.);
- c) dalla Circ. Reg.le del 04.5.2016 prot. n. 86313 e L.R. n. 8 del 17.5.2016 - art. 24 e ss.mm.ii. ;

- d)** dalle norme di **tutela ambientale (G.P.P. – C.A.M.)** di cui al D.Min.Ambiente 06.6.2012 come recepito dall' art. 23 del D.Lgs 56/2017;
- e)** dal Codice Civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate.
- f)** dalla vigente normativa statale, regionale e locale inerente alle misure di contenimento della pandemia COVID 19 e consequenziali direttive per l'adozione dei DPI e del distanziamento sociale.

Art. 3

(Consistenza e durata dei servizi)

Il servizio di assistenza igienico-personale è totalmente gratuito per l'utenza ed è rivolto agli alunni portatori di handicap grave con certificazione rilasciata da struttura pubblica ai sensi della L.104/'92 art. 3 c. 3, presentata alla Scuola da parte della famiglia al momento dell'iscrizione annuale unitamente alla richiesta dei servizi socio-assistenziali di supporto all'istruzione .

Il servizio di Assistenza igienico-personale prevede l'erogazione delle seguenti **prestazioni**:

igiene e cura della persona;

supporto per la consumazione di cibi e bevande, forniti dalla famiglia e/o dalla Scuola;

eventuale somministrazione di farmaci e presidi sanitari, dietro prescrizione medica;

collaborazione con i docenti nelle varie fasi delle attività scolastiche, se richiesta;

accompagnamento degli alunni all'esterno della struttura scolastica, anche in occasione di viaggi d'istruzione.

Gli assistenti addetti a tale servizio devono essere in possesso di requisiti e titoli formativi e di esperienza idonei allo svolgimento delle relative mansioni.

Durante lo svolgimento del servizio presso la Scuola, gli assistenti dovranno essere dotati di tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione di nome, cognome e ditta di appartenenza.

Il numero di allievi disabili destinatari dei servizi presso le Scuole è indicato nella **tabella - Scuole** allegata al presente Capitolato di cui fa parte integrante .

L'Ente appaltante comunicherà alla ditta aggiudicataria i nominativi degli studenti da assistere e le sedi dei plessi scolastici dove sarà svolta l'attività, dati rispetto ai quali tutti gli operatori sono tenuti rigorosamente al rispetto del segreto professionale.

L'appaltatore dovrà trasmettere all'Ente committente - **non oltre gg. 10 (dieci) dall'avvio del servizio** - il **Piano Organizzativo**, composto da un prospetto indicante i nominativi e dati identificativi degli assistenti, degli studenti ad essi affidati e delle relative Scuole;

Alla scadenza del contratto, su specifica richiesta della stazione appaltante, l'impresa affidataria rimane comunque obbligata a proseguire il servizio in oggetto, agli stessi patti e condizioni, fino all'espletamento della nuova gara.

Art. 4

(Importo del servizio - Elenco prezzi)

L'importo dei servizi di assistenza igienico personale e di trasporto degli alunni portatori di handicap frequentanti gli Istituti d'Istruzione Superiore ricadenti nel territorio metropolitano per il periodo previsto dal bando di gara, è indicato nel **quadro economico-tabella prezzi allegata**, parte integrante del presente Capitolato.

Il prezzo è comprensivo di ogni onere per l'espletamento dei servizi, come previsto dalle vigenti norme e dal presente Capitolato.

Fermo restando il pagamento delle giornate di effettiva presenza dell'alunno disabile certificate dalla Scuola, nel caso di assenze dello studente disabile assistito che non superino il 50% delle giornate di apertura della Scuola sarà corrisposto alla ditta affidataria l'intero importo mensile calcolato sulla base della tabella prezzi.

La gestione di tutto il personale necessario per l'espletamento ottimale del servizio è a totale carico e responsabilità dell'appaltatore, **che dovrà retribuirlo nell'assoluto rispetto dei contratti collettivi di lavoro di settore e secondo le vigenti tabelle del Ministero per le Politiche Sociali e Lavoro.**

Il prezzo di aggiudicazione rimane fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento. Durante la validità del contratto, l'aggiudicatario non potrà, quindi, richiedere alcuna revisione dei prezzi in quanto questo è impegnativo e vincolante nel periodo indicato nel contratto. Non potrà altresì essere richiesto risarcimento danni in caso di ritardo dell'inizio dei servizi dovuto all'Amministrazione.

Art. 5

(Criteri di aggiudicazione)

Le offerte verranno esaminate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del *Codice dei Contratti*, secondo due parametri di valutazione: qualitativo ed economico.

L'apposita Commissione di aggiudicazione - nominata ai sensi delle vigenti norme - procederà all'analisi delle offerte ed all'attribuzione dei punteggi.

La valutazione complessiva deriverà dalla sommatoria dei punteggi parziali.

Gli elementi di valutazione cui saranno attribuiti i punteggi sono i seguenti:

A. OFFERTA TECNICA max punti 80

B. OFFERTA ECONOMICA max punti 20

A) Offerta tecnica (Max punti 80/100)

1. Progetto di gestione max punti 80

2. Proposta di arricchimento dell'offerta max punti 20

La Commissione di aggiudicazione procederà all'attribuzione del punteggio tenendo conto degli "indicatori di qualità" riportati nella seguente **Scheda di Valutazione**:

1. Progetto di gestione: L'elaborato - redatto con min. n. 02 /max 04 pagine - formato A4 **carattere 12** "Times new roman" **interlinea 1,5** esclusi eventuali allegati - dovrà contenere il progetto analitico di programmazione, organizzazione e gestione del servizio oggetto dell'Appalto e dovrà essere rigorosamente redatto secondo l'ordine dei paragrafi sotto riportati e precisamente:

	Punteggio
1.1 Conoscenza del territorio	da 0 a 7
1.2 Programmazione ed organizzazione del servizio oggetto d'appalto	da 0 a 7
1.3 Modalità di gestione del servizio (adattabilità e flessibilità organizzativa)	da 0 a 10

1.4 Dotazione mezzi e strumenti	da 0 a 8
1.5 Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro	da 0 a 10
1.6 Attività di formazione/aggiornamento e supervisione del personale impiegato nel progetto e indicazione delle procedure interne per la valutazione	da 0 a 10
1.7 Contenimento del turn-over degli operatori e modalità di sostituzione del personale	da 0 a 8

PUNTEGGIO TOTALE INDICATORE 1

Max punti 60

2. Proposta di arricchimento dell'offerta: La proposta di arricchimento dell'offerta - redatta con min. n. 02 / max 04 pagine - formato A4 **carattere 12 "Times new roman" interlinea 1,5** esclusi eventuali allegati - dovrà specificare:

2.1 Interventi migliorativi rivolti all'utenza	Punteggio da 0 a 10
2.2 Interventi migliorativi rivolti al Servizio	da 0 a 10

PUNTEGGIO TOTALE INDICATORE 2

Max punti 20

B) Offerta economica

L'assegnazione del punteggio relativo al corrispettivo economico avverrà proporzionalmente tra i concorrenti, attribuendo all'offerta più bassa (offerta più vantaggiosa per l'Ente appaltante) il massimo punteggio, secondo la seguente formula:

$$x = \frac{\text{prezzo più basso}}{\text{prezzo in esame}} \times 20$$

Art. 6

(Stipula del contratto)

La stipula del contratto avrà luogo dopo l'effettuazione degli adempimenti propedeutici previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Art. 7

(Vicende soggettive inerenti l'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale. Fallimento.)

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Nei sessanta (60) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 8

(Obblighi dell' Appaltatore - prescrizioni)

L'appaltatore deve assicurare la continua reperibilità telefonica e di posta elettronica e deve essere in possesso di PEC.

Il personale in ferie, malattia, permesso, assente o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, dovrà essere tempestivamente sostituito in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni al buon funzionamento del servizio.

L'affidatario è tenuto a comunicare, entro il tempo massimo di 3 (tre) giorni, l'eventuale sospensione del servizio a qualche utente segnalandone i motivi all'Ente Appaltante.

L'affidatario si impegna ad impiegare personale di buona condotta morale e civile che abbia un contegno riguardoso e corretto nei riguardi degli allievi.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere l'avvicendamento o la sostituzione di quell'operatore che ritenesse non idoneo allo svolgimento della mansione, per motivi di comprovata gravità da comunicarsi in via riservata al Legale Rappresentante dell'affidatario.

L'affidatario dei servizi disciplinati dal presente capitolato speciale d'oneri è **obbligato**:

- a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione appaltante, conseguentemente alla rilevazione di inefficienze od inadempienze del servizio;
- ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- ad attuare nei confronti dei dipendenti, impegnati nella prestazione disciplinata dal presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località in cui viene svolta la prestazione;

- a riassorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi i lavoratori che già erano impiegati dal precedente affidatario, confermandoli nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, a condizione che il loro numero e qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore aggiudicatario;
- a fornire le prestazioni oggetto dell'appalto anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.

E' fatto espresso divieto, a pena di nullità, cedere o subappaltare i servizi oggetto del presente contratto.

Art. 9

(Verifiche e Controlli sui servizi)

L'Amministrazione procede periodicamente a verifiche e controlli sui servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto.

Le attività di verifica dei servizi sono volte ad accertare che le prestazioni contrattuali vengano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le verifiche ed i controlli vengono effettuati, direttamente od indirettamente, dal competente Ufficio "Assistenza igienico-personale e trasporto alunni disabili" dell'Ente appaltante che vi provvede anche con la collaborazione della Scuola interessata, previa comunicazione alla ditta.

I controlli sono effettuati in particolare riguardo al rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa.

L'Ente appaltante può inoltre effettuare verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati ed altresì può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Art. 10

(Inadempienze dell'Appaltatore, penalità, esecuzione in danno)

Qualora l'Appaltatore non adempia, in tutto o in parte, ai propri obblighi contrattuali e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi da 2 a 4, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all'irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall'Amministrazione stessa di volta in volta e comunque definita per un valore relativo non superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal precedente articolo;
- b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
- c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.

Ad insindacabile giudizio dell'ente appaltante si applicheranno le seguenti penalità:

- a) mancata sostituzione, prolungata, di operatori: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato;
- b) comprovati disservizi segnalati da utenti e/o Dirigenti scolastici, in ragione della qualità del servizio: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato.

La contestazione dell'inadempienza viene immediatamente comunicata via mail e pec e l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla comunicazione della contestazione ricevuta dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà alla notifica della contestazione mediante Pec e all'applicazione delle penali individuate al precedente comma.

L'Ufficio dell'Ente appaltante addetto al controllo riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone al Dirigente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In ogni caso sono fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 14.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 11

(Obblighi assicurativi e previdenziali)

L'affidatario si impegna ad osservare la normativa vigente relativamente agli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali.

L'Ente appaltante rimane esentato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto degli obblighi previsti nei confronti delle unità lavorative impiegate dall'affidatario.

È posto a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impiegati nell'esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (R.C.), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

L'affidatario dovrà applicare, nei confronti del personale, tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo contrattuale.

Art. 12

(Fatture e pagamenti)

Il pagamento delle spettanze all'affidatario sarà effettuato con cadenza mensile a conclusione del relativo periodo di servizio effettuato, previa acquisizione da parte dei Dirigenti scolastici delle attestazioni del regolare servizio svolto ed a seguito dell'emissione da parte della ditta affidataria della relativa fattura elettronica.

L'Ente appaltante, provvederà ad acquisire il DURC on-line e disporrà il pagamento entro i termini di legge. In caso di DURC negativo si procederà ai sensi della Legge 98/2013. L'Amministrazione si riserva altresì di chiedere l'esibizione di qualunque altra documentazione ritenuta necessaria.

I pagamenti saranno disposti nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2000 e ss.mm.ii. .

Art. 13

(Spese contrattuali e spese di pubblicazione del bando di gara)

La ditta affidataria dovrà rimborsare alla stazione Appaltante, entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione della gara, le spese da quest'ultima sostenute per la pubblicazione obbligatoria dell'Avviso/Estratto del bando di gara, ai sensi delle vigenti norme.

Altresì sono a carico dell'affidatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle relative alla sua registrazione.

Art. 14

(Sospensione o risoluzione del contratto)

Fatti salvi i casi di sospensione del contratto, di cui all'art. 107 del vigente Codice dei Contratti, l'eventuale risoluzione dello stesso potrà avvenire conformemente a quanto previsto dall'art. 108 e dall'art. 110 del vigente Codice dei Contratti .

Art. 15

(Recesso unilaterale dell'Amministrazione)

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs n. 159 /2011, la Stazione Appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento secondo quanto previsto dall'art. 109 del vigente Codice dei Contratti.

Art. 16

(Clausola di rinvio)

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 17

(Controversie)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al contratto, tra l'Amministrazione appaltante e l'affidatario, sarà risolta, per competenza, dell'Autorità giudiziaria ordinaria (Foro di Messina).

IL R.U.P.
Dott.ssa Irene Calabrò

